

## 9. Come può avvenire la risoluzione del rapporto?

- Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati eventuali differimenti dalla data di inizio.
- Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al tutor, alla struttura di afferenza e agli uffici amministrativi con almeno 30 giorni di preavviso. Il valore dell'indennità di mancato preavviso è pari ad una mensilità.
- Nel caso in cui la rassegnazione delle dimissioni avvenisse nel rispetto del preavviso ed entro il 15 del mese l'Amministrazione non sarà tenuta alla liquidazione di quella frazione di mese; nel caso in cui le dimissioni venissero rassegnate dopo il 15 del mese l'amministrazione sarà tenuta alla liquidazione di quei primi 15 giorni.
- Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor e/o dal Consiglio della struttura di ricerca, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato. La risoluzione è, inoltre, automatica nei seguenti casi:
  - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni che dovrà immediatamente essere comunicata al Rettore dal tutor o dal Direttore della Struttura di Ricerca cui si afferisce;
  - grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento;
  - valutazione negativa espressa dal Senato Accademico sull'attività di ricerca.